



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 17 GEN. 2025

OGGETTO: stipula della convenzione con l'Ospedale San Giuseppe – MultiMedica S.p.A. per l'effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 17 GEN. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai Conti economici dei Bilanci degli anni 2025, 2026 e 2027 pari a complessivi € 38.694,60 così suddivisi:

- € 12.274,20= per il periodo 20/01/2025 – 31/12/2025 ai conti economici:
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 12.168,00;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 40,20;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 66,00;
- € 13.210,20= per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026 ai conti economici:
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 13.104,00;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 40,20;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 66,00;
- € 13.210,20= per il periodo 01/01/2027 – 31/12/2027 ai conti economici:
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 13.104,00;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 40,20;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 66,00;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 17 GEN. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- la L.R. Lombardia del 30/12/2009, n. 33 e ss.mm.ii. *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, con particolare riferimento al Titolo III *"Disciplina dei rapporti tra regione e le università della Lombardia con Scuola di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca"* (articoli dal 28 al 36);
- la DGR del 17/01/2018, n. 7763 *"Indirizzi Regionali in materia di tirocini"*, art. 4.2, che prevede l'attivazione di tirocini curriculari da parte delle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti;
- il Decreto attuativo del 07/05/2018 n. 6286 *"Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative"*, integrativo della DGR n. X/7763/2018, che definisce i modelli di Convenzione e il contenuto minimo del Progetto formativo individuale;
- il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde, sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca, approvato con DGR n. XI/7437/2022, che sostituisce il precedente Protocollo d'intesa del 18/01/2006;

Premesso che l'Ospedale San Giuseppe – MultiMedica S.p.A., con sede legale in Milano, è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano, giusta specifica convenzione attuativa del Protocollo di Intesa stipulata il 25/05/2021;

Dato atto che:

- la convenzione attuativa su citata prevede che gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica possano svolgere attività formativa per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti presso altre istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate in possesso dei requisiti necessari previa stipula di ulteriori specifiche convenzioni;
- tra l'Ospedale San Giuseppe – MultiMedica S.p.A. e la ASST Gaetano Pini-CTO intercorre giusta deliberazione DG n. 144 del 24/03/2022, un rapporto convenzionale per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico applicativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea di che trattasi per gli A.A. dal 2022 al 2024;
- in data 22/11/2024, l'Ospedale San Giuseppe – MultiMedica S.p.A. ha chiesto all'ASST Gaetano Pini – CTO la disponibilità a rinnovare la convenzione per l'espletamento presso questa Azienda del tirocinio pratico a favore degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica per il triennio 2025 – 2027, allegando in data 20/12/2024 il testo di convenzione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 17 GEN. 2025

- l'istruttoria ha visto il coinvolgimento della UOC DAPSS – Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali – che in data 23/12/2024 ha espresso parere favorevole in merito al prosieguo del rapporto di collaborazione;
- ad esito del suindicato parere è intercorsa tra i rispettivi Uffici competenti la negoziazione della bozza di convenzione condivisa da ultimo in data 13/01/2025;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO l'impegno a:
 - mettere a disposizione le strutture e il personale per le attività didattico-formative del Corso di Laurea in Infermieristica, per l'accoglimento di massimo n. 20 studenti per anno (art.2-4);
 - adottare le misure generali e specifiche che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ASST, esclusivamente per le attività svolte nei propri locali e spazi e garantire, se prevista, la sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08 (art. 8);
 - erogare la formazione specifica in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute;
 - garantire la fruizione del servizio mensa, alle stesse condizioni del personale strutturato e fornire apposito cartellino identificativo (art. 12);
- per l'Ospedale San Giuseppe – MultiMedica S.p.A. l'impegno a:
 - predisporre e consegnare alla UOC DAPSS dell'ASST Gaetano Pini-CTO il Progetto Formativo Individuale, assicurandone il costante monitoraggio da parte del Tutor responsabile all'uopo individuato (artt. 3-4);
 - verificare che l'Università degli Studi di Milano garantisca idonea copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (art. 6);
 - fornire le uniformi di servizio (art. 12);

Visto, altresì, il prospetto di rendicontazione realizzato dalla UOC proponente, depositato in atti, che quantifica gli oneri derivanti dalla presente convenzione sulla base del numero massimo presunto di tirocinanti (n. 20 anno) che l'Ospedale San Giuseppe potrà assegnare, secondo il criterio della rotazione, all'ASST Gaetano Pini – CTO, per gli anni 2025/2027 (36 mesi), per un importo complessivo stimato di € 39.694,60 relativo alle seguenti voci di spesa:

- € 38.376,00= fruizione del servizio mensa con addebito della quota parte per pasto, di € 4,68 IVA inclusa/studente, ai sensi del regolamento aziendale vigente in materia;
- € 198,00= Iva esente, per le attività di sorveglianza sanitaria;
- € 120,60= rilascio cartellini identificativi, con costo unitario di € 2,01 IVA inclusa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore del Dipartimento Aziendale delle Professioni Socio Sanitarie (DAPSS) e del Direttore Sanitario;

Precisato che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 3 anni, pari a quella del corso di studio, per gli A.A. 2025 – 2026 - 2027, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 17 GEN. 2025

Atteso che è demandato al Direttore del Dipartimento Aziendale delle Professioni Socio Sanitarie – DAPSS o suo delegato il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione con l'Ospedale San Giuseppe – MultiMedica S.p.A., approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'effettuazione, presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Ospedale San Giuseppe – MultiMedica S.p.A., approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'effettuazione, presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano;
2. di dare atto che la convenzione di che trattasi decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 3 anni, pari a quella del corso di studio, per gli A.A. 2025, 2026, 2027, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di dare atto che l'onere massimo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 38.694,60, è annotato ai conti di bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027, così come indicato nei primi due fogli della presente deliberazione;
4. di demandare al Direttore del Dipartimento Aziendale delle Professioni Socio Sanitarie - DAPSS il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 17 GEN. 2025

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
2025-1.1.3/1.1



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 17 GEN. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 17 GEN. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Vassallo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER TIROCINI TRA

MULTIMEDICA SPA - OSPEDALE S. GIUSEPPE, con sede legale in Milano - via Fantoli 16/15 cap. 20138 Milano, e sede operativa in Via S. Vittore 12, 20123 Milano Codice Fiscale e P.I. 06781690968, rappresentato dal Dott. Raffaele Besso (Legale Rappresentante) nato a Milano il 13.01.1946 *(di seguito denominata Soggetto Promotore)*

E

L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO, con sede legale in Milano (MI), C. F./P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, nata a Gallarate (VA) il 16.01.1962 *(di seguito denominata Soggetto Ospitante)*

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/d "le Parti"

PREMESSO CHE

- la MULTIMEDICA SPA, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare;
- la MULTIMEDICA SPA il 25.05.2021 ha stipulato apposita convenzione attuativa con l'Università degli Studi di Milano per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Infermieristica e a tale scopo ha messo a disposizione, per il suddetto Corso di Laurea, le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
- la convenzione richiamata al precedente punto consente alla MULTIMEDICA SPA - d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI) del Corso di Laurea in Infermieristica - di stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione (sub-convenzioni) con Istituzioni sociosanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., che siano in possesso dei requisiti per le attività formative, al fine di assicurare lo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Condizioni generali)

1. Le Parti convengono di stipulare la presente convenzione, per consentire l'effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, dell'Università degli Studi di Milano, attivo presso l'Ospedale S. Giuseppe così come previsto nel Regolamento didattico del corso di laurea stesso.

Art. 2

(Tirocinio)

1. Il Soggetto Ospitante s'impegna ad accogliere, presso la propria struttura, su proposta della MULTIMEDICA SPA, un massimo di 20 soggetti, per anno, in tirocinio per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro pertanto, non ha finalità produttiva

ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

3. Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del Soggetto Ospitante.
4. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

Art. 3

(Progetto formativo individuale)

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, parte integrante della presente convenzione, predisposto dal Soggetto Promotore, sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.
2. Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor del soggetto ospitante e di quello del soggetto promotore, i riferimenti della struttura ospitante, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.
3. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente ivi allegato, che dovrà essere consegnato alla UOC DAPPS dell'ASST Gaetano Pini-CTO al momento del colloquio.
4. Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 4

(Le funzioni di tutoraggio)

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate dal Direttore DAPSS o suo delegato, quale tutor del Soggetto Ospitante e dalla dott.ssa Paola Ripa, quale Direttore Didattico del Soggetto Promotore individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.
2. Il tutor, designato dal Soggetto Promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante ed assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone in collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
3. Il tutor del Soggetto Ospitante svolge per tutta la durata del tirocinio funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

Art. 5

(Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

- a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;

- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

Art. 6

(Soggetto Promotore)

Il Soggetto Promotore si impegna a verificare che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione stipulata dall'Università di Milano che copra tutti i rischi che possono derivare dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo;

La presente convenzione non comporta alcun onere per il Soggetto Promotore in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto Ospitante.

Art. 7

(Soggetto Ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere al Soggetto Promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art. 8

(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore". Le misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vengono ripartite come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale: a carico del soggetto promotore
- formazione specifica: a carico del soggetto ospitante

b) "Sorveglianza sanitaria" a carico del soggetto ospitante ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" a carico del soggetto ospitante ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

- rischio intrinseco aziendale.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le parti, in qualità titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 10

(MOGC E CEC ex D. Lgs. 231/2001)

Il Soggetto Promotore si è dotato del Modello Organizzativo Gestionale e del Codice Etico. Il Soggetto Ospitante dichiara di aver preso visione del Codice Etico, disponibile sul sito internet del Soggetto Promotore e presso le Sedi, e di impegnarsi per sé e per i propri studenti al rispetto del Codice Etico e di eventuali istruzioni in materia di D.Lgs. 231/2001 che dovessero essere impartite dal Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore ha inoltre nominato un Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di verificare l'adeguatezza ed il rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione; eventuali comportamenti scorretti possono essere segnalati mediante e-mail all'indirizzo odv@multimedica.it. Il Soggetto Ospitante si impegna a far rispettare al tirocinante tutte le istruzioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 che dovessero essere impartite dal Soggetto Promotore. Il Soggetto Promotore informa di aver altresì adottato i canali interni di segnalazione degli illeciti ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 c.d. whistleblowing. Tali segnalazioni possono essere inviate a mani o a mezzo posta ordinaria/raccomandata, con indicazione sulla busta "riservata personale", al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Via Fantoli 16/15 Milano; oppure in forma scritta o vocale tramite apposita piattaforma messa a disposizione dall'Ente sul sito istituzionale, accedendo alla pagina "Amministrazione trasparente- segnalazioni di Whistleblowing".

Le parti prendono atto che ciascuna di esse è assoggettata al proprio Codice Etico pubblicato sul rispettivo sito-web aziendale (www.multimedica.it e www.asst-pini-cto.it) ed è tenuta all'osservanza dello stesso.

Ciascuna parte si impegna ad osservare i principi contenuti nel Codice Etico della controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere il risarcimento degli eventuali danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11

(Durata della convenzione e recesso)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Alla scadenza naturale potrà essere rinnovata per egual periodo, mediante accordo scritto firmato dagli organi competenti delle Parti.

L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Le parti si riservano altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del Soggetto Ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
- b) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 12 (Mensa e uniformi di servizio)

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, fornendo apposito cartellino personale. Il soggetto promotore fornisce agli stessi uniformi di servizio.

Art. 13 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Art. 14 (Imposta di bollo)

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), ed è soggetta all'imposta di bollo virtuale a cura e a spese del soggetto promotore, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente; la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, approvato, sottoscritto.

Milano, _____

MULTIMEDICA SPA
Il Legale Rappresentante
Dott. Raffaele Besso

Firma di
RAFFAELE BESSO
Codice Fiscale: BSSRLF41A172000
Valida su: 04/01/2019 09:23:00 - 04/01/2027 01:00:00
Certificata secondo lo standard Qualified Electronic Signature CA 3, INFOSIG S.p.A., IT
Ritrovare la versione "Signing Time" 1/04/2019 09:23:00
Matrice: Approva il documento

L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada